

Codice A1103A

D.D. 27 luglio 2026, n. 653

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) - (Fasc. n. 2 FOR/2021, acc. 580/2026 - 578/2026).



ATTO DD 653/A1103A/2026

DEL 27/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 15/2018 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) – (Fasc. n. 2 FOR/2021, acc. 580/2026 – 578/2026)

Visti gli atti trasmessi, con note prot. n. 164 del 05.06.2023 dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Settore di *omissis* carico del sig. re *omissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in Via *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. *omissis*, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati su terreni del Comune citato limitrofi all’abitazione stessa del trasgressore, è stato accertato, in data 04.04.2022, quanto segue:

- violazione dell’art. 10 comma 2 della L.R. 15/2018, relativo all’inosservanza del divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 aprile dell’anno successivo (p.v. 54/2021) come da D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9 - 2916;

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che l’interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall’art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che lo stesso non ha presentato degli scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall’art. 18 della medesima Legge;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell’accertatore;

richiamato qui gli artt. 10 comma 2 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall’art. 13 comma 1 della

medesima Legge regionale;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità stessa del trasgressore; elementi questi che, nel caso di specie, giustificano in questa sede (stante i rilievi dell'Accertatore in sede di trasmissione del Rapporto) un aggravamento della sanzione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1368/2026 e n. 1369/2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	580/2026	Sanzione
39580/2025	578/2026	Spese di notifica

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;

- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 600,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,61 la somma dovuta per le spese di notifica ai sensi dell'art. 10 Legge. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato sig.re *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 610,61** di cui euro 600,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti